

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 17 novembre 2014, presso la sede NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. di San Mauro Torinese (TO):

la Direzione aziendale di NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. sede di San Mauro Torinese
e

le RSA della NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. di San Mauro Torinese (TO) unitamente alle OO.SS. territoriali di Torino di FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL METALMECCANICI, ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT

Premesso che

In data 12 novembre 2014 la società NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. di San Mauro Torinese (TO), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, ha avviato con formale comunicazione trasmessa alle competenti OO.SS. ed alle RSA della NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. di San Mauro Torinese (TO) una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, di complessivi n. 36 dipendenti, risultati strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge n. 223/1991, nel corso dell'incontro odierno l'Azienda ha ampiamente illustrato che il ricorso a tale misura trae motivo dal significativo e tuttora persistente calo del mercato registrato nel settore delle macchine per il movimento terra, con particolare impatto, per quanto riguarda l'insediamento in parola, sugli escavatori, che ne costituiscono il prodotto principale.

La contrazione dei volumi produttivi e delle attività collegate è stata gestita fino ad oggi sul presupposto che si trattasse di un calo temporaneo, seppure non di breve periodo, a cui avrebbe fatto seguito una ripresa del mercato.

Il disallineamento tra organico necessario per le esigenze produttive e quello esistente, provocato dalla caduta dei volumi produttivi, è stato pertanto affrontato con ricorso alla CIGO.

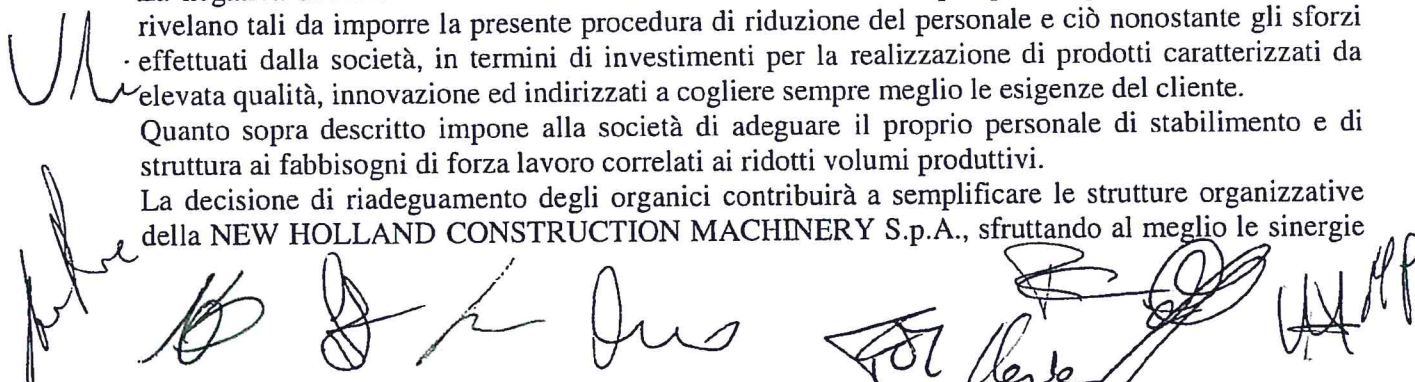
Inoltre, il problema è stato ridimensionato grazie alla possibilità di poter disporre dell'istituto del distacco di lavoratori di San Mauro presso altra azienda del Gruppo, strumento che, peraltro, per l'immediato futuro, non potrà più essere adottato, venendo meno le condizioni che l'hanno determinato.

Purtroppo però – diversamente da quanto atteso – il permanere delle negative condizioni di mercato non consente di prevedere per il futuro segnali di un recupero considerevole, tale da riportare il sito a livelli produttivi ed operativi adeguati a sostenerne l'attuale organico.

La negativa situazione in cui tuttora versa il mercato e le sue prospettive per il futuro quindi si rivelano tali da imporre la presente procedura di riduzione del personale e ciò nonostante gli sforzi effettuati dalla società, in termini di investimenti per la realizzazione di prodotti caratterizzati da elevata qualità, innovazione ed indirizzati a cogliere sempre meglio le esigenze del cliente.

Quanto sopra descritto impone alla società di adeguare il proprio personale di stabilimento e di struttura ai fabbisogni di forza lavoro correlati ai ridotti volumi produttivi.

La decisione di riadeguamento degli organici contribuirà a semplificare le strutture organizzative della NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A., sfruttando al meglio le sinergie



fra le diverse attività e ricercando la giusta ottimizzazione dei flussi/processi di lavoro, in connessione con i ridotti volumi produttivi.

Nell'ambito dell'esame congiunto le Parti hanno analizzato la possibilità di adottare soluzioni alternative alla risoluzione dei rapporti di lavoro per i 36 lavoratori di cui alla procedura in oggetto, dandosi atto però che la difficile situazione del mercato e le prospettive di ripresa dello stesso escludono la possibilità di adottare misure alternative idonee a porre rimedio alle eccedenze di personale ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo.

E' stata anche condivisa dalle Parti la mancanza di condizioni che consentano la riduzione del numero complessivo di eccedenze, che risulta peraltro coerente con il contesto operativo aziendale nell'attuale scenario competitivo di mercato e con le competenze e le figure professionali dallo stesso richieste, nonché la necessità di trovare una soluzione non traumatica ai problemi attuali.

Le Parti hanno quindi completato l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 della legge 223/1991, concordando quanto segue:

1. L'Azienda procederà alla collocazione in mobilità di n. 36 lavoratori appartenenti allo stabilimento ed agli enti di struttura di San Mauro Torinese convenendo come criterio di individuazione dei lavoratori coinvolti, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 223/1991, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e di servizio, il raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed entro il periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, legge 223/1991.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 223/1991, ad integrazione del criterio di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definito, le Parti convengono che, nell'ambito del numero complessivo e dei profili professionali delle eccedenze dichiarate, il licenziamento collettivo, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di servizio e con le specifiche competenze professionali, potrà riguardare anche lavoratori che, pur non essendo in possesso dei requisiti convenuti al precedente punto 1, non si opporranno alla collocazione in mobilità.
3. Le Parti definiscono che i requisiti di cui ai precedenti punti 1. e 2. costituiscono criterio di scelta convenzionale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 223/1991.
4. Fermo restando il criterio di cui al punto 1. per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità, e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi – compresi eventuali contributi figurativi e volontari, risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda, essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione, al reperimento di ulteriori dati presso gli Istituti Previdenziali – le Parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti a modifica o integrazione di quanto risultante all'azienda, sollevando la stessa da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.
5. Le Parti convengono inoltre che i lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di non opposizione alla collocazione in mobilità, in relazione alla sottoscrizione del quale l'Azienda riconoscerà agli stessi, in conseguenza della loro adesione al presente accordo, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo, ragguagliato alle fasce retributive degli stessi e al periodo previsto per la loro permanenza in mobilità, secondo gli importi così definiti nella tabella allegata, che è parte integrante del presente accordo (Allegato 1). L'erogazione degli importi così definiti sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore, del verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411, comma 3, c.p.c. i cui fac-simile sono allegati al presente accordo di cui sono parte integrante (Allegati 2 e 3).
6. Le Parti si danno, inoltre, atto che in occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui al punto 5, potranno essere anche definite possibili rivendicazioni connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette

Ubi

Ubi

Ubi

Ubi

Ubi

Ubi

Ubi

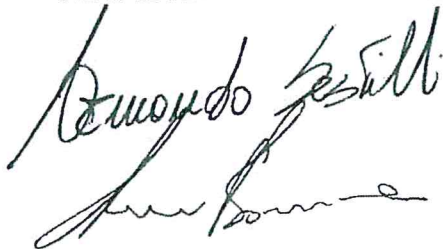
rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 del verbale di conciliazione di cui all'Allegato 3.

Le Parti convengono che i lavoratori saranno collocati in mobilità nell'ambito dell'attuale procedura a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale ed entro il termine di centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente e compiutamente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 4, della legge 223/1991, le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

NEW HOLLAND C.M. S.P.A.


Benigno Zeselli

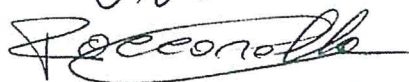
FIM - CISL



UILM-UIL



FISMIC



UGL METALMECCANICI

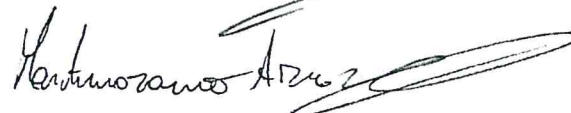


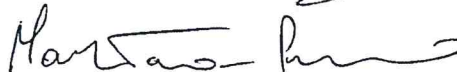
ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT



RSA







Allegato 1

Importi lordi di incentivazione all'esodo
erogabili a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione
ex art. 410 c.p.c.

ANNI DI MOBILITA'	1°FASCIA Fino a € 16526,62	2°FASCIA Da € 16526,63 a € 21691,19	3°FASCIA Da € 21691,20 a € 26855,76	4° FASCIA Da € 26855,77 a € 32020,33	5°FASCIA Oltre € 32020,33
1° anno	€ 2.744,97	€ 4.191,05	€ 6.386,51	€ 10.001,70	€ 12.170,82
2° anno e successivi	€ 4.509,70	€ 5.955,78	€ 8.507,08	€ 12.122,28	€ 14.291,40

Per i periodi di mobilità inferiori all'anno gli importi saranno proporzionalmente ridotti

